

levanti morosità, versavano in gravi situazioni economiche.-

Conservare la continuità dell'opera del Dr. Rubini alla gestione appare, perciò, savio consiglio.-

Con la rinnovazione del contratto il Dr. Rubini chiede:

1°) che il nuovo contratto abbia la durata di anni sei in luogo di tre, onde garantirgli per un certo periodo la continuità dello impiego;

2°) l'aumento di £. 6.000 sull'attuale compenso annuale.-

All'accettazione della domanda di cui al capo 1°) sembra possa ostare la circostanza che l'autorizzazione accordata all'Istituto col decreto legge 7 agosto 1931 n.1113, di emettere le polizze fidejussorie a garanzia delle cauzioni degli esattori delle imposte dirette, è limitata alla gestione decennale che terminerà col 31 dicembre 1942.-

L'estensione di tale forma assicurativa nella costituzione delle cauzioni degli esattori nel decennio di gestione successivo è perciò subordinata all'emanazione di altro provvedimento.-

Le prestazioni del Dr. Rubini, potrebbero, di conseguenza, diventare non più necessarie dopo il 31 dicembre 1942.-

Il Comitato è d'avviso che il contratto venga rinnovato per un triennio a partire dal 1° gennaio 1940, durante il quale lo stipendio del Prof. Rubini sarà aumentato di £. 6.000 annue.-

=====

IV - COSTI POLIZZA

Premesso che i "costi polizza" attuali furono fissati 18 anni or sono quando gli onorari spettanti ai medici fiduciari erano di

